

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER VERIFICHE ISPETTIVE ORGANISMO DI CONTROLLO**

l'Avv. Patrick SUGLIA, Segretario Generale della Camera di Commercio della Basilicata, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce ai sensi all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e del Regolamento Camerale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

e

il/la dott./dott.ssa(in seguito, per
brevità chiamato Ispettore), C.F P. IVA.....
domiciliato a..... cap.....alla
Via.....n....., inserito nell'elenco degli Ispettori
dell'Organismo di controllo della Camera di Commercio della Basilicata

convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

Tra le parti si conviene e si stipula il conferimento di un incarico professionale, in esecuzione del disposto della determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio della Basilicata n. ____ del _____ avente ad oggetto:

- lo svolgimento di n. ____ verifiche di prima iscrizione per l'adesione al sistema dei controlli dell'Organismo di controllo dell'Ente camerale;
- lo svolgimento di n. ____ verifiche ispettive di conformità al disciplinare ed al piano dei controlli dell'Organismo di controllo dell'Ente camerale;
- l'effettuazione di n. _____ prelievi di campioni su istanza di parte e consegna degli stessi all'Organismo di controllo;

presso le seguenti aziende, iscritte alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche controllate dalla stessa Camera di commercio:

N.	AZIENDA	DOP/IGP	TIPOLOGIA PRESTAZIONE
1			
2			

L'incarico, conferito ai sensi dell'art. 2222 c.c., è svolto in modo occasionale, in autonomia e in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, come previsto dalla norma citata.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare e s'intende conferito fino alla conclusione della prestazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il _____.

Art. 4 Determinazione del compenso - Fatturazione e pagamenti

Il compenso complessivamente spettante è pari ad € _____ (_____/_____), oltre IVA, se dovuta, ed è quantificato come segue sulla base del corrispettivo unitario determinato una tantum con provvedimento del Segretario Generale n. _____ del _____ :

Quantità	Tipologia prestazione	Compenso unitario al netto di IVA
n.	(specificare tipologia di prestazione richiesta)	€
n.	(specificare tipologia di prestazione richiesta)	€

Le somme pattuite sono concordemente ritenute dalle parti congrue, proporzionate e soddisfacenti in relazione all'incarico conferito, nonché onnicomprensive di ogni ragione del credito, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.

L'Ispettore si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e non potrà pretendere ulteriori somme a qualunque titolo oltre a quelle concordemente pattuite.

I suddetti importi, soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%, includono i contributi previdenziali, nonché gli eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stipula del presente disciplinare e dovuti ai sensi di legge.

Le fatture e/o le notule emesse a conclusione della prestazione devono essere intestate a Camera di Commercio I.A.A. della Basilicata C.so XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza P.IVA 02019590765 e riportare il corrispettivo delle attività svolte in attuazione dell'incarico affidato. In caso di emissione di fatture, le stesse devono essere trasmesse elettronicamente (Codice Univoco : T94M75).

Art. 5 Esecuzione dell'incarico e responsabilità dell'ispettore

L'Ispettore deve espletare le attività di cui al precedente art. 2 adempiendo a quanto previsto nella documentazione che regola lo schema di certificazione di prodotto e nel Piano dei controlli della denominazione di origine predisposto dalla Struttura di controllo della Camera di Commercio della Basilicata.

I rapporti relativi alle verifiche ispettive e ai prelievi devono essere inviati entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione del controllo anche a mezzo email agli uffici della segreteria tecnica della Camera di Commercio.

L'Ispettore è personalmente responsabile di ogni eventuale danno o distruzione dei beni propri e/o della Camera di Commercio, nonché di ogni altra e qualsiasi pretesa avanzata da terzi (ivi incluse eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi pubblici) conseguenti all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto.

A tal fine sono a carico dell'Ispettore i relativi oneri sociali e assicurativi dovuti ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento in materia di infortuni e di responsabilità civile per danni verso terzi.

Art. 6 Obblighi della Camera di Commercio

La Camera di Commercio della Basilicata si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, informazioni, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico ed all'effettuazione dell'incarico.

Art. 7 Obblighi e oneri dell'Ispettore

L'Ispettore s'impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

L'Ispettore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza riguardo all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.

L'Ispettore si impegna inoltre:

- a tenere un comportamento professionale, corretto, leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato;
- a rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;
- a non influenzare l'Azienda da sottoporre a verifica utilizzando la propria attività/funzione di Ispettore per ottenere ulteriori incarichi professionali;
- a non effettuare attività di intermediazione, dietro corrispettivo o gratuita, per procacciare clienti a sé o ad altri;
- a non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte delle Aziende o di loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata;
- a non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi usando la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità nello svolgimento delle attività;
- ad accettare la nomina a "Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali".

Altresì, l'Ispettore avrà l'onere di partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e/o aggiornamento organizzate dalla Camera di Commercio. In caso di mancata partecipazione da parte dell'Ispettore a più di tre riunioni consecutive, fatte salve documentate cause di forza maggiore, e/o giustificazioni concordate con il Responsabile della Struttura di controllo, la Camera di Commercio si riserva il diritto di recesso dal presente disciplinare;

L'Ispettore è tenuto ad inviare alla Camera di Commercio l'aggiornamento del proprio curriculum vitae, fornendo evidenza di certificazioni, corsi, specializzazioni rispetto agli schemi e/o ai settori di accreditamento e quant'altro possa essere utile ai fini dell'impiego più appropriato delle competenze nelle attività di verifica.

Art. 8 Obblighi di condotta dell'Ispettore

L'Ispettore, avendo preso visione del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio della Basilicata, ricevuto in copia all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna, a pena di decadenza dell'incarico, ad accettarne le disposizioni, nonché ad applicare e ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, ove compatibili.

L'Ispettore si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, a rendere apposite dichiarazioni circa l'insussistenza di causa di incompatibilità e inconferibilità, nonché di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione all'incarico in questione.

L'ispettore contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti, i dati e i documenti acquisiti in ragione del suo incarico.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, la violazione dei predetti obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente atto negoziale. A tal fine, la Camera di commercio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Ispettore assegnando un termine perentorio per la presentazione dei eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, si determinerà la risoluzione del presente atto negoziale e all'Ispettore non spetterà alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 9 Ausiliari e delegati

All'Ispettore non è data facoltà di svolgere la prestazione professionale di cui è stato incaricato con l'ausilio di terzi, né di delegare altro professionista all'adempimento della prestazione stessa.

Art. 10 Estinzione del contratto

Il predetto contratto cessa al completamento delle attività oggetto della prestazione e comunque entro il termine stabilito all'art. 3.

L'Ispettore ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, previa comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, con preavviso di trenta giorni lavorativi, avendo diritto al solo compenso per l'attività già espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente. In ogni caso, il recesso per giusta causa deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Ente Camerale.

La Camera di Commercio si riserva il diritto di recesso, senza preavviso e tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei casi in cui l'Ispettore:

- ✓ non partecipi a più di tre riunioni di aggiornamento periodiche, fatte salve documentate cause di forza maggiore, e/o giustificazioni concordate con il Responsabile della Struttura di controllo;
- ✓ non assicuri la buona fede e la correttezza nell'esercizio delle attività professionali;
- ✓ tenga comportamenti lesivi dell'immagine della Camera di Commercio della Basilicata;

- ✓ dimostri incompetenza nell'attività svolta ovvero non operi con diligenza e puntualità.

E' data facoltà all'Ispettore di chiedere un incontro con la Camera di Commercio al fine di chiarire la propria posizione.

Art 11 Clausola compromissoria

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - nonché degli atti che ne costituiscono emanazione – e ad ogni ragione di danno, sarà sottoposta alla procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione del sistema camerale lucano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione presso l'organismo camerale preposto, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Art 12 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della procedura in questione saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente incarico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, con sede in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411

Pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

La Camera ha nominato un Data Protection Officer (DPO), i cui riferimenti sono:

tel. 0971412111 indirizzo mail: dpo@basilicata.camcom.it, indirizzo PEC:

dpo@pec.basilicata.camcom.it;

I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento degli atti conseguenti al presente incarico, nonché, dopo la sua cessazione:

- per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento;
- per il tempo necessario al maturarsi dei termini prescrizione in relazione ai reciproci diritti.

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamere S.c.p.a.);
- Fornitori di servizi informatici (hardware/ software e/o di rete);
- Autorità giudiziarie;
- Istituto di credito per gli adempimenti;
- Organi di vigilanza interni ed esterni;
- Azienda speciale ASSET.

I dati anagrafici e il curriculum vitae dell'interessato potranno essere oggetto di diffusione per le finalità legate alle esigenze di trasparenza amministrativa, a mente del d.lgs n. 33 e s.m.i.

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura, in qualità di interessati, il GDPR riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in particolare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, quelli di seguito elencati:

- accesso e copia (art. 15 GDPR): diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative informazioni. Altresì diritto ad ottenere copia dei dati;
- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): in qualunque momento richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei dati;
- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, richiedere ed ottenere i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;
- limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR);
- revoca del consenso: in qualsiasi momento, può essere revocato il consenso eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto di reclamo all'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei dati personali o eventualmente diritto di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii).

Art 13 Clausole finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute e/o richiamate, nonché vale anche come comunicazione di conferimento dello stesso.

L'Ispettore, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, consegna alla Camera:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.33/2013 relativa allo svolgimento di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, unitamente al proprio curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o di conflitto di interessi, così come indicati nell'art.8 del presente disciplinare, nonché dell'assenza delle cause ostative di cui all'art.5 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Camera di commercio della Basilicata.

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile.
La presente scrittura privata è redatta in due originali.

Luogo e data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ISPETTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Potenza, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ISPETTORE
